



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

NUT 2652/2014

Vicenza, 29 Ottobre 2024

Spett.le Ditta
DE BIASI S.R.L.
a mezzo portale SUAP
www.impresainungiorno.gov.it

e p. c. Provincia di Vicenza
Viacqua Spa
Dipartimento Provinciale ARPAV

Oggetto: rilascio Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di A.U.A. - provvedimento provinciale n. 191/2024 del 24/07/2024 pratica id n. **02688300249-29052024-0940**

Ditta: **DE BIASI S.R.L.**
Sede legale: Strada Marosticana n. 172/U - Vicenza
Sede operativa: Strada Marosticana n. 172/U - Vicenza

IL RESPONSABILE SUAP

CONSIDERATO che in data 21/08/2014 con Pgn. 65600/2014 a mezzo Portale Suap id pratica n. 02688300249-20122013-1025 è stata inviata alla Ditta DE BIASI S.R.L. l'Autorizzazione Unica Ambientale con decorrenza 21/08/2014, con allegato provvedimento provinciale n. 192/2014 del 31/07/2014;

CONSIDERATO che in data 01/02/2024 con Pgn. 17709/2024 a mezzo Portale Suap id pratica n. 02688300249-26092023-1026 è stata inviata alla Ditta DE BIASI S.R.L. la nuova Autorizzazione Unica Ambientale per aumento dei quantitativi annuali di rifiuti gestiti in ingresso, senza variazione degli stoccaggi istantanei (R13) e della quantità giornaliera dell'attività di recupero metalli (R4) per le tipologie 3.1 e 3.2 di cui all'allegato 1-suballegato 1 del D.M. 05/02/1998, con decorrenza 30/01/2024, con allegato provvedimento provinciale n. 312/2023 del 20/12/2023;

PRESO ATTO dell'istanza presentata dalla Ditta **DE BIASI S.R.L.** a mezzo Portale Suap con pratica id n. **02688300249-29052024-0940** in data 30/05/2024, assunta al Protocollo dell'Ente con Pgn. 91980/2024 del 03/06/2024, finalizzata al rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale per l'introduzione della gestione dei rifiuti della tipologia di cui al punto 5.16 del suballegato 1 dell'allegato 1 del D.M. 05/02/1998, senza modifica dei quantitativi annui di rifiuti gestiti;

VISTA la comunicazione di presa d'atto, Pgn. 105739/2024 del 26/06/2024, da parte del Servizio Ambiente, Energia, Territorio del Comune di Vicenza in merito all'autocertificazione in materia acustica presentata dalla Ditta DE BIASI S.R.L.;

Servizio Suap - Edilizia Privata, Sport e Manifestazioni

Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza
tel. 0444 221630
mail: ediliziaprivata@comune.vicenza.it
mail: sportellounico@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



VISTO il Provvedimento Provinciale n. 191/2024 del 24/07/2024, allegato alla presente e di cui forma parte integrante, che sostituisce il precedente provvedimento n. 312/2023 del 20/12/2023, con il quale la Provincia adotta il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale";

PRESO ATTO dell'allegato iscrizione n. 2/2007 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento n. 902/2023, entrambi compresi nel sopracitato Provvedimento Provinciale n. 191/2024 del 24/07/2024;

VISTO l'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/13 che attribuisce al SUAP il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale


RILASCIA

l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Provvedimento Provinciale n. 191/2024 del 24/07/2024, che sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale con decorrenza 30/01/2024 inviata il 01/02/2024 con Pgn. 17709/2024, e **attesta** la data di rilascio nel giorno **29/10/2024** ai fini e per gli effetti del provvedimento stesso.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data sopra attestata.

Il Responsabile SUAP
avv. Gian Luigi Carrucci
(firmato digitalmente)

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della presente.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive di
Vicenza (VI)
suap.vicenza@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 02688300249-29052024-0940 - SUAP 628
Ditta De Biasi Srl - Stabilimento di Vicenza (VI), Strada Marosticana, n. 172/U.
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale di stabilimento in possesso di AUA.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 191/2024 del 24/07/2024 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce il precedente, n. 312/2023 del 20/12/2023 e sarà efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP della nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

Si chiede di trasmettere allo scrivente Servizio per gli adempimenti di nostra competenza ed i controlli successivi, copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Si segnala che l'efficacia del provvedimento provinciale è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico e che l'esercizio di attività privo di autorizzazione, costituisce reato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti Saluti

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 191/2024 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.





PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **191/2024** del **24/07/2024**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: DE BIASI SRL

Sede legale: Strada Marosticana, n. 172/U, 36100 Vicenza (VI)

Sede operativa: Strada Marosticana, n. 172/U, 36100 Vicenza (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 26442 del 03/06/2024 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale del 30/01/2024 rilasciata dal SUAP del Comune di Vicenza (VI) che comprende i seguenti titoli abilitativi:

Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue recapitanti in rete fognaria pubblica
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Dato atto che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'introduzione della gestione dei rifiuti della tipologia di cui al punto 5.16 del suballegato 1 dell'allegato 1 del D.M. 05/02/1998, senza modifica dei quantitativi annui di rifiuti gestiti

Richiamata la nota prot. n. 26748 del 04/06/2024 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

Preso atto che la società Viacqua Spa non si è espressa in merito agli aspetti relativi agli scarichi in fognatura e pertanto viene confermato il precedente Allegato, anche in considerazione del fatto che la richiesta di modifica riguarda esclusivamente il titolo abilitativo concernente l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 28814 del 17/06/2024);

Preso atto che il Comune di Vicenza (VI), con nota agli atti con prot. n. 31301 del 02/07/2024, ha comunicato la propria d'atto in ordine alla "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di non superamento dei limiti di Emissione Rumore" presentata dalla Ditta in data 21/06/2024 (rif.data carico documentale a portale camerale);

Preso atto che, in merito agli aspetti relativi all'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, da parte del Comune di Vicenza (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue recapitanti in rete fognaria pubblica
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati/ al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ***“Allegato Scarichi della Società Viacqua Spa”***
- ***“Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 2/2007”***

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Filippo Squarcina
con firma digitale

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO N. 902/2023

Ditta: DE BIASI SRL

Sede Produttiva: Strada Marosticana n. 172/U, comune di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la richiesta pervenuta in data 23.10.2023 prot. 15180, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vicenza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal dilavamento piazzali dell'insediamento della ditta **DE BIASI SRL** sito a Vicenza, Strada Marosticana n.172/U;
- Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 05.11.2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente Regolamento di fognatura e depurazione approvato dall'A.A.T.O. BACCHIGLIONE;

AUTORIZZA

per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta **DE BIASI SRL** a scaricare le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal dilavamento piazzali dell'insediamento sito a **Vicenza, Strada Marosticana n. 172/U**, nella fognatura pubblica di **Strada Marosticana**, funzionalmente collegata al depuratore di **"Città di Vicenza"** alle seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna **"scarico in fognatura"** del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009. I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo.
- 2) Le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere scaricate in pubblica fognatura con una **portata massima pari a 2,5 l/s** ed un tempo di ritardo **di inizio scarico di 16 ore** dal termine dell'ultimo evento piovoso. Lo svuotamento delle vasche di accumulo deve essere garantito e terminato entro le 48 ore dopo ogni evento piovoso ed in caso di ripresa dello stesso dovrà essere garantita la sospensione dello scarico.
- 3) **Con cadenza quadriennale** dovrà essere effettuata un'analisi chimica accreditata, dello scarico delle acque reflue industriali, per i seguenti parametri: pH, Conduttività, Solidi Sospesi Totali, COD, Azoto totale TN, Fosforo totale, Azoto nitrico, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Alluminio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Stagno, Zinco.
- 4) Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche deve avvenire attraverso il pozzetto di ispezione e campionamento definito, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile.
- 5) Eventuali variazioni, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate devono essere comunicate a Viacqua SpA.
- 6) Qualora la ditta non osservi le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione, Viacqua SpA valuterà la revoca della stessa, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06.
- 7) la ditta è tenuta a mantenere il misuratore di portata esistente e a garantirne il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche. In caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del contatore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua SpA prima di intervenire per la sostituzione e/o il ripristino della strumentazione.

INFORMA CHE

- 1) La ditta, in caso di incremento della portata autorizzata, dovrà chiedere preventivamente la modifica dell'Autorizzazione allo scarico.
- 2) La ditta è tenuta a segnalare l'eventuale presenza di nuovi inquinanti o un incremento di quelli esistenti che modifichino l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 3) Il presente documento è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fermo restando che l'osservanza di altre norme vigenti è demandata alla responsabilità della Ditta richiedente.
- 4) Viacqua SpA si riserva di sostituire o integrare il presente allegato qualora intervengano ristrutturazioni sulla rete fognaria e per eventuali ulteriori esigenze di Viacqua SpA.

Ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 si comunica che:

- il soggetto competente è la società Viacqua SpA;
- il Responsabile del procedimento e l'ing. Nicola Tadiello, il referente è il p.i. Gelindo Lionzo disponibile al 348.7077109 (mail: gelindo.lionzo@viacqua.it);
- gli atti inerenti al procedimento sono disponibili presso il servizio clienti industriali nell'orario di apertura al pubblico degli uffici, previo appuntamento.

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Piccoli

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: PICCOLI
ALBERTO
Data: 07/11/2023 08:52:00

EER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/i manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle End of Waste (EoW), su apposita area ben individuabile.

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funz. P.O. Andrea Baldisseri

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Filippo Squarcina)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE n. 2/2007 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **De Biasi S.r.l.** (p.iva: 02688300249) per lo stabilimento sito in via Marosticana n. 172/U in Comune di Vicenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

Premesso che la Ditta De Biasi S.r.l., per lo stabilimento sito in via Marosticana n. 172/U in Comune di Vicenza, ha l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 312/2023 del 30/01/2024 rilasciata dal SUAP del Comune di Vicenza (acquisita agli atti con prot. n. 4730/2024) che ricomprende i titoli abilitativi: Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la Ditta ha inviato la richiesta per la modifica **sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (acquisita agli atti con prot. n. 26442 del 03/06/2024) per l'introduzione della gestione dei rifiuti della tipologia di cui al punto 5.16 del suballegato 1 dell'allegato 1 del D.M. 05/02/1998, senza modifica dei quantitativi annui di rifiuti gestiti;

l'attività è stata già oggetto di una procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per progetti di infrastrutture, lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, che si è conclusa con determinazione n. 231 del 13/03/2017 prot. n. 18548 di esclusione dalla procedura di V.I.A.;

la Ditta ha presentato le garanzie finanziarie previste dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014, con polizza fideiussoria di € 83.714,00 con scadenza il 26/02/2026 (acquisita agli atti con prot. n. 8478 del 26/02/2021) e polizza RCI con scadenza



il 01/02/2025 (acquisita agli atti con prot. n. 28814 del 17/06/2024);

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

Non sono pervenute osservazioni ostantive da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto (nota acquisita agli atti con prot. n. 55105 del 19/12/2023).

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1)	Tipologia di rifiuti Regolamento UE n. 333/2011 e D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
	Codici C.E.R.	100210 100299 120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	266 t (operazioni: R13 e R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2'900 t/anno
Note		Si applica il punto 3.1 dell' allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

2)	Tipologia di rifiuti Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013 D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe
	Codici C.E.R.	120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	337,5 t (operazioni: R13 e R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	3'100 t/anno
Note		Si applica il punto 3.2 dell' allegato 1, suball. 1 del D.M. 05/02/98 per le attività di sola messa in riserva R13 e per le operazioni non riferibili ai regolamenti UE (End of Waste)

3)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	3.5 rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato
	Codici C.E.R.	150104 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	3,5 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

4)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.6 rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
	Codici C.E.R.	160214 160216
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	201,5 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2'500 t/anno

5)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.7 spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto
	Codici C.E.R.	160216 170402 170411 200136 200140
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	6,5 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

6)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.8 spezzoni di cavo di rame ricoperto
	Codici C.E.R.	160118 160122 160216 170401 170411
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	61,5 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	1000 t/anno

7)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
	Codici C.E.R.	160214 160216
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	50 t (operazioni: R13 e R13 - R4)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	200 t/anno

8)	Tipologia di rifiuti D.M. 05/02/98 (allegato 1, suball. 1)	5.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC
	Codici C.E.R.	160214 160216 200136
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	63 t (operazioni: R13)
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	700 t/anno

con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 989,5 tonnellate.
- 2) La quantità massima di rifiuti prodotti dall'attività del D.lgs 152/2006 e s.m.i. è pari a 13 tonnellate.
- 3) Entro 30 giorni dal ricevimento della nuova A.U.A., dovrà essere adeguata la polizza fideiussoria al nuovo importo risultante dallo schema di calcolo inviato dalla Ditta.

AVVERTENZE:

Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.

Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire alla Provincia il rinnovo delle polizze per via telematica tramite pec e con firma digitale ai fini della sottoscrizione del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

- a) ad **inviare, tramite pec, copia del versamento dei diritti di iscrizione**, previsti dall'art. 3 del D.M. 350/98, **entro il 30 aprile di ogni anno**; il versamento deve essere effettuato unicamente tramite il **portale PagoPA**. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
- b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice EER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice